



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
VISTE le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano la materia urbanistica;
VISTO l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 40/95;
VISTA la delibera n. 7 del 15/3/2012 con la quale il Consiglio Comunale di Mineo ha adottato la modifica all'art. 62 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
VISTO il foglio comunale prot. n 7448 del 12/6/2012 con il quale è stata richiesta a questo DRU l'approvazione della modifica all'art. 62 del REC di Mineo;
VISTO il parere n. 14 del 1/08/2012, reso dal Servizio 4 - Unità Operativa 4.2 di questo D.R.U., che di seguito si trascrive:

“Con foglio n. 7448 del 12/6/2012, assunto al protocollo ARTA al n. 13639 del 19/6/2012, è stata richiesta l'approvazione della modifica all'art. 62 del Regolamento edilizio Comunale, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 15/3/2012.

La suddetta delibera, avente oggetto “Edifici ricadenti all'interno del centro storico – Zona omogenea “ A” nel PRG vigente – modifiche al comma 1 lett. a) dell'art. 62 “locali ad uso commerciale e laboratori artigianali” del vigente regolamento edilizio comunale, risulta essere stata affissa regolarmente all'Albo Pretorio ed avverso alla stessa, come da attestazione del Segretario Comunale, non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Rilevato che:

- *l'art. 62, al comma 1, lett. a), del R.E.C. di Mineo, approvato in uno al P.R.G., con D. Dir. n. 829 del 18/10/2002, fissa, per i locali commerciali ed i laboratori artigianali situati al piano terra, un'altezza minima di mt. 3,40;*
- *con atto deliberativo n. 7 del 15/3/2012, il Consiglio Comunale di Mineo in considerazione che “la maggior parte di attività commerciali od artigianali ricadono all'interno del nostro centro storico – zona omogenea “A” nel PRG vigente e che la quasi totalità degli edifici non ha altezza minima utile interna di mt. 3,40 al fine di agevolare le varie attività future o di adeguare quelle esistenti...” ha ritenuto opportuno adottare la modifica al su citato art. 62 del REC fissando **l'altezza minima di mt. 2,70 per i locali commerciali ed artigianali esistenti e ricadenti in zona omogenea “A” del PRG vigente.***

Considerato che:

- *la procedura adottata dal Comune di Mineo risulta regolare;*
- *sono condivisibili le motivazioni che hanno indotto il Comune ad adottare la variante proposta tuttavia, al fine di garantire le più adeguate condizioni microclimatiche ed igienico-sanitarie dei locali ricadenti in centro storico ed adibiti ad attività commerciali ed artigianali, si reputa necessaria l'acquisizione, preventiva a qualsivoglia autorizzazione comunale, del parere della competente A.U.S.L.*

Per tutto quanto sopra esposto questa U.O. è del

Parere

Che la modifica all'art. 62, comma 1, lett. a), del R.E.C. del Comune di Mineo, adottata con delibera n. 7 del 15/3/2012, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.

RITENUTO di condividere il superiore parere;
RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 14/2012 reso dall'Unità Operativa 4.2 del Servizio 4/DRU, è approvata la modifica all'art. 62, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento Edilizio Comunale di Mineo, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15/3/2012.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Parere n. 14 del 1/8/2012 del Servizio 4 – Unità Operativa 4.2/DRU
- 2) Delibera del Consiglio Comunale di Mineo n. 7 del 15/3/2012.

ART.3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART.4) Il Comune di Mineo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti allegati sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 3/8/2012

IL DIRIGENTE GENERALE
(Sergio Gelardi)
FIRMATO